

TORNATA DEL 6 FEBBRAIO 1856

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Sorteggio degli uffizi — Omaggi — Presentazione di due progetti di legge del ministro dei lavori pubblici, per stabilire le basi di un consorzio fra diversi comuni della Savoia, e per autorizzare il Governo ad assumere l'esercizio della ferrovia di Voltri — Incidente sull'ordine del giorno — Discussione del bilancio attivo per l'anno 1856 — Approvazione delle sette prime categorie — Osservazioni del deputato Di Revel sulla categoria 8, Contribuzione prediale, e risposte del relatore Farina P., del ministro delle finanze e del deputato Pernati — Approvazione delle categorie fino alla 32 — Istanze del deputato Di Revel sulla categoria 33, Lotto — Risposte del ministro e del relatore — Approvazione delle categorie fino alla 40 — Istanze del relatore Farina P. sulle categorie 41 e 45, e risposte del ministro — Approvazione delle categorie fino alla 61 ultima, e di quattro articoli del progetto di legge — Il quinto è sospeso — Domande del ministro, e risposte dei deputati Di Revel e Farina P. — Presentazione di un progetto di legge del ministro dell'istruzione pubblica per il riordinamento dell'amministrazione superiore della pubblica istruzione — Presentazione di un progetto di legge del ministro della guerra per l'avanzamento dei sottotenenti di cavalleria e fanteria.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata ed espone il seguente sunto di petizioni:

6046. 6 maestri, addetti all'insegnamento elementare nella città di Racconigi, rassegnano alcune considerazioni e proposte intorno al progetto di legge relativo al riordinamento dell'istruzione elementare.

6047. 18 proprietari di case in Torino, per le diverse considerazioni che adducono, chiedono che venga respinto il progetto di legge presentato dal signor ministro delle finanze nella tornata del 17 novembre 1855, nella parte che è diretta a recare un aumento sui fabbricati di 2 centesimi di sussidio col proposto riparto delle sovrimposte divisionali, provinciali e locali, e del 15 per cento colle sovrimposte dirette.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. A norma del regolamento, si procederà all'estrazione a sorte degli uffizi (1).

(Segue il sorteggio.)

(1) Gli uffizi si costituiranno poi nel modo seguente:

UFFICIO I. *Presidente*, D'Alberti — *Vice-presidente*, Quaglia — *Segretario*, Cavallini — *Commissario per le petizioni*, Biancheri.

UFFICIO II. *Presidente*, Demarchi — *Vice-presidente*, Farini — *Segretario*, Ara — *Commissario per le petizioni*, Benintendi.

UFFICIO III. *Presidente*, Bon-Compagni — *Vice-presidente*, Moffa di Lisio — *Segretario*, Castelli — *Commissario per le petizioni*, Tegas.

UFFICIO IV. *Presidente*, Cavour G. — *Vice-presidente*, Bertini — *Segretario*, Richetta — *Commissario per le petizioni*, Beldi.

UFFICIO V. *Presidente*, Bottone — *Vice-presidente*, Robecchi — *Segretario*, Berruti — *Commissario per le petizioni*, Daziani.

UFFICIO VI. *Presidente*, Brignone — *Vice-presidente*, Valerio — *Segretario*, Polto — *Commissario per le petizioni*, Bottero.

UFFICIO VII. *Presidente*, Demaria — *Vice-presidente*, Michellini A. — *Segretario*, Marco — *Commissario per le petizioni*, Airenti.

Metto ai voti l'approvazione del processo verbale testè letto.

(È approvato.)

L'avvocato Enrico Prandi fa omaggio alla Camera di un suo opuscolo intitolato: *Ricordi necrologici del marchese Carlo Emanuele Ferrero La Marmora.*

L'intendente generale della divisione amministrativa di Alessandria fa omaggio alla Camera di dodici esemplari degli atti di quel Consiglio divisionale. Saranno depositi negli archivi e biblioteca della Camera.

Il signor ministro dei lavori pubblici fa omaggio alla Camera di 165 esemplari del rendiconto dell'esercizio 1855 delle ferrovie esercitate dallo Stato.

Questi esemplari saranno distribuiti a domicilio.

PROGETTI DI LEGGE: CONSORZIO FRA DIVERSI COMUNI DELLA SAVOIA; ASSUNZIONE DA PARTE DELLO STATO DELL'ESERCIZIO DELLA FERROVIA DI VOLTRI.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: l'uno per stabilire le basi di un consorzio fra diversi comuni della Savoia (Vedi vol. *Documenti*, pag. 709); l'altro inteso ad approvare una convenzione provvisoria (stipulata sotto la condizione che sia approvata dal Parlamento), per autorizzare l'amministrazione dello Stato ad assumere l'esercizio della strada ferata da Voltri a Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 714.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della presentazione di questi due progetti di legge.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul bilancio passivo dei lavori pubblici e sul bilancio generale attivo del 1855.

Io proporrei alla Camera d'incominciare dalla discussione del bilancio attivo, e ciò per due motivi: in primo luogo perchè il signor ministro delle finanze, a cominciare dal giorno di domani, sarà probabilmente per qualche tempo occupato al Senato per la discussione della legge sul prestito; in secondo luogo poi, perchè il signor relatore della Sotto-Commissione pel bilancio attivo mi ha dichiarato che domani si troverebbe nella necessità di assentarsi da Torino. Vede adunque la Camera che sarebbe difficile fare questa discussione, quando non fossero presenti il ministro delle finanze ed il relatore della Commissione.

DI REVEL. Io trovo che le considerazioni messe innanzi dal signor presidente per proporre la discussione del bilancio attivo, anzichè quella del bilancio dei lavori pubblici, sono certamente degne di riguardo; ma farò qui un'osservazione, che mi è già stata mossa da alcuni deputati mentre stava venendo alla Camera, ed è che il bilancio attivo importerà sicuramente una lunga discussione, in quanto che vi sono certe proposte che mutano l'ordine attuale delle imposte, lo che è, come ognuno vede, cosa molto grave e di grande importanza.

La relazione su questo bilancio non è stata distribuita che ieri sera, e parecchi deputati mi hanno detto che non avevano nemmeno avuto il tempo di esaminarla. Quindi io credo che, quando si tratta di una questione così importante, come quella che verrà in esame nella discussione del bilancio attivo, sia almeno razionale che i deputati abbiano tempo di esaminarla per poter formare la loro opinione.

Io sottopongo queste considerazioni alla Camera; in quanto a me, poi, come membro della Commissione del bilancio attivo, ne accetto fin d'ora la discussione, lasciando alla Camera di portare il giudizio che crederà più acconcio.

PRESIDENTE. Si è appunto in vista delle considerazioni fatte dal deputato Di Revel che io aveva messo all'ordine del giorno il bilancio dei lavori pubblici prima del bilancio attivo; tuttavia mi pare che si potrebbe anche tener conto di una circostanza di qualche peso, ed è che la questione a cui accennava il deputato Di Revel, se non erro, è già conosciuta da molto tempo dalla Camera, perchè era inserita in un altro progetto di legge che era stato distribuito fin dal principio della Sessione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Mi pare che si potrebbe trovar modo di conciliare il desiderio di occupare questa seduta colla discussione del bilancio attivo con quello manifestato dal deputato Di Revel; e sarebbe di sospendere la discussione sull'articolo 5 del progetto di legge annesso al bilancio attivo, il quale contiene una questione sicuramente grave, perchè varia il modo di riparto della sovrimposta divisionale, provinciale e locale.

Quindi, se non vi sono opposizioni, si potrebbe discutere il bilancio attivo, giacchè la Commissione non ha sollevate gravi questioni sulle categorie che lo compongono; e il progetto di legge annesso, eccettuando solo l'articolo 5, la cui discussione pregherei la Camera di rimandare dopo il bilancio dei lavori pubblici, cioè alla seduta di venerdì o di sabato.

DI REVEL. Io, come già dissi, non faccio alcuna opposizione sul modo di discussione; solo vorrei rispondere all'onorevole presidente, il quale diceva che la questione contenuta nell'articolo 5 è già conosciuta da lungo tempo dalla Camera, come quella che era stata introdotta dal Ministero nella sua relazione, e che quindi i deputati avevano potuto trovar modo di studiarla, che le conclusioni della Commissione non sono identiche con quelle del Ministero, e che que-

sta variazione avendo una grave importanza, i deputati debbono aver tempo di ponderarne i motivi.

Del resto, mi unisco al modo di discussione proposto ora dal signor ministro.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO ATTIVO PEL 1856.

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del bilancio generale attivo per l'esercizio 1856. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 297 e 299.)

La discussione generale è aperta. Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione delle categorie:

(Sono approvate senza discussione le sette categorie seguenti:)

Proventi ordinari. — Direzione generale delle gabelle. — Imposte. Categoria 1. Dogane, lire 16,000,000.

Categoria 2. Diritti marittimi, lire 400,000.

Categoria 3. Sali, lire 10,525,000.

Categoria 4. Tabacchi, lire 16,500,000.

Categoria 5. Polveri e piombi, lire 820,000.

Categoria 6. Gabella sulle carni, sulla foglietta, sulle acquavite e sulla fabbricazione della birra, 6,519,690.

Redditi diversi. — Categoria 7. Provento dell'appalto delle gabelle di sale e tabacchi, lire 100,000.

Direzione generale delle contribuzioni e del demanio. — Imposte. — Categoria 8. Contribuzione prediale, lire 16,809,506 82.

Ha la parola il deputato Di Revel.

DI REVEL. Prima che la Camera voti l'aumento del 2 per cento attuale di centesimi di sussidio sulla contribuzione dei fabbricati, io credo conveniente di presentare alcune considerazioni, e di sentire anche come l'onorevole ministro delle finanze le pensi a questo riguardo.

Quantunque non dubiti che la Camera conosca perfettamente qual è l'oggetto a cui sono destinati questi centesimi, tuttavia mi sembra opportuno di fare alcune osservazioni che forse, a mio avviso, potranno influire sulla determinazione che verrà presa.

Il nostro sistema di riparto d'imposta fondiaria è basato sopra un editto del 14 dicembre 1818, in cui si stabilì che le contribuzioni prediali sarebbero ripartite sui comuni, si stabilì cioè che i comuni avrebbero un contingente fisso di contribuzioni, il quale doveva essere ripartito sull'estimo prediale di ciascun comune, ed era detto che verrebbe determinato annualmente mediante un editto. Questo sistema non subì grandi variazioni dal 1818 in poi, meno qualche sgravio che fu fatto ad alcune provincie dello Stato per considerazioni che ora non è il caso di discutere.

La legge del 1818, oltre al principale della contribuzione fondiaria, voleva che fossero aggiunti 25 centesimi, ossia un quarto in più del principale.

Quando questi 25 centesimi furono votati, si diede loro una destinazione, si è cioè stabilito che 3 centesimi erano applicabili alle strade, un centesimo e mezzo alle spese del culto, 17 per le spese fisse e variabili, e 2 erano intitolati centesimi di sussidio. Un quarto di questi 2 centesimi era attribuito al Governo, gli altri tre quarti, ossia un centesimo e mezzo venivano dati alle provincie.

Come la Camera ben vede, della destinazione di questi centesimi non si tenne più alcun conto, giacchè dal 1818 in poi non è mai avvenuto che siasi tralasciato di fare qualche spesa relativa alle strade o al culto o di qualunque altra natura, a motivo dell'insufficienza del prodotto di questi cente-

simi: cosicchè d'allora in poi si considerarono sempre come un aumento permanente questi centesimi che eransi accordati con una determinata destinazione.

Ma, quanto ai due centesimi di sussidio, la legge voleva che uno e mezzo fosse lasciato a disposizione delle provincie, ed un mezzo centesimo a disposizione dell'erario. Il centesimo e mezzo destinato alle provincie doveva costituire a favore di esse un fondo da conservarsi permanentemente, ossia che si riprendeva di anno in anno quando non erasi speso antecedentemente.

Questa somma doveva essere impiegata: 1° per rimborsare gli esattori delle quote degli immuni per dodicesima prole; perchè, per antiche costituzioni e per legge del 1819, i padri di dodicesima prole erano esenti dalla contribuzione prediale. Di questa esenzione essi godevano bensì, ma non in modo, direi, diretto; era nel senso che il centesimo e mezzo che si aggiungeva al principale della contribuzione in ciascun comune serviva a rimborsare all'esattore le quote dei padri di dodicesima prole. Questo si faceva perchè, trattandosi di una imposta di ripartimento, e non di quotità, naturalmente si doveva dar conto dell'intera somma che risultava dal riparto.

Questo fondo era altresì destinato a compensare le quote che restavano inesigibili. Talvolta, o per effetto di corrosioni o per insolvibilità del contribuente, alcune quote rimangono inesigibili; e in questa previsione erasi disposto che l'esattore se ne rimborsasse su questo centesimo e mezzo.

Finalmente quel fondo era destinato a concedere indennità ai proprietari che fossero stati danneggiati da incendi, grandine o altro accidente atmosferico.

Avendo dunque tal fondo oggetti determinati, non si poteva stornare, e di anno in anno si accumulava, dimodochè alcune provincie giunsero a costituire una somma di qualche entità che impiegarono in rendite del debito pubblico.

E qui io debbo far osservare che alcune provincie avendo voluto rivolgere la destinazione di questo fondo a beneficio del proprio bilancio, il Governo vi si oppose perchè la legge del 1818 voleva che esso fosse tenuto in serbo per essere esclusivamente impiegato negli oggetti da essa designati.

Quanto al mezzo centesimo che quella legge destinava al Governo per sovvenire le provincie o le comunità che avessero sofferto danni atmosferici o altro, esso costituì un fondo che fino al 1853 fu sempre tenuto in serbo in dipendenza della disposizione della legge, di anno in anno; cosicchè, quando occorreva di dover accordare qualche sussidio, si concedeva sempre sul fondo che era disponibile sul bilancio.

Nel 1853 emanò dal Ministero delle finanze una disposizione la quale prescriveva che questo fondo fosse abbandonato come speso di meno nel bilancio: esso, se non isbaglio, saliva allora a 235,000 lire, ed il prodotto di questo mezzo centesimo era in media di 50 e qualche mila lire all'anno; di modo che d'allora in poi abbiamo continuato a stanziare nel bilancio attivo la riscossione di questo fondo, ed abbiamo stanziato nel bilancio passivo una somma corrispondente ad esso; ma là dove non si spese questo fondo, nell'anno, il Governo se l'è appropriato.

La qual cosa io debbo dire che non reputo fosse in facoltà del Ministero, poichè la legge del 1818 (ed è legge nella forma più ampia che allora si potesse dare ad un provvedimento, rivestendo la forza d'un editto) vuole assolutamente che questo fondo sia conservato e riservato per questi usi. A tal riguardo la questione è, a mio giudizio, ancora vergine; poichè questa disposizione non risulta altrimenti che

per una lettera del ministro delle finanze, scritta all'occasione che si formò lo spoglio del 1853.

La Camera non ha ancora approvato nè quello nè gli spogli anteriori; e non è quindi, a parer mio, precisamente il caso di vedere se si debba ammettere in modo, che io stimo indebito, quest'appropriazione per parte del Governo, del prodotto di questo mezzo centesimo. Ma, poichè il Governo viene domandando altresì che si ammetta questo mezzo centesimo d'aumento al contributo dei fabbricati, sempre basandosi sull'analogia che vi esiste tra questa contribuzione e quella prediale che esisteva ed esiste tuttavia, per cui si paga questo mezzo centesimo, opinerei che fosse il caso di farsi precisamente ad esaminare se la Camera debba concedere questo mezzo centesimo senza alcuna riserva, e senza stabilire che, se il Governo lo percepisce, lo debba impiegare all'uso per cui è domandato.

Io francamente non sono d'avviso che questo sistema del Governo sia da accettare, quello cioè di domandare fondi per un oggetto determinato, e poi di non impiegarli per l'oggetto per cui sono stati richiesti.

Finchè il Governo domanda aumenti di gravezze per una destinazione generale, rimane alla Camera la facoltà di esaminare se e fino a qual punto li debba concedere; ma che sotto pretesto (e non posso servirmi di altra espressione che di questa, perchè il risultato stesso prova che non è per l'oggetto precisamente di venire ad indennizzare i proprietari di case degli infortunii che loro potessero avvenire, mediante questo fondo, perchè questo fondo il Governo non lo mette a parte, ma bensì lo confonde con tutti gli altri, e quindi, in fine dell'anno, quando non lo ha speso, lo fa cadere in speso in meno, cioè se lo appropria), ma che sotto un altro pretesto, dico, egli si approprii questi fondi, io stimo che in ciò faccia cosa indebita; imperocchè vi è già una larga proporzione sui quattro centesimi che sono domandati per far fronte alle spese di riscossione; e per parte mia non mi sentirei di concedere questo mezzo centesimo, sotto il titolo per cui venne richiesto, perchè non è questo il titolo reale per cui venne poi impiegato.

Anzi, poichè sono su questo argomento, debbo dire ancora che io non saprei sino a qual punto convenga che la Camera, senza avere in pria sentiti i Consigli divisionali e provinciali, venga a sanzionare anche un aumento dell'uno e mezzo per cento sulla contribuzione fondiaria in favore delle provincie.

Le provincie e le divisioni amministrano i loro bilanci, fanno le loro proposizioni, le quali il Governo sancisce o modera secondo giudica opportuna la proposta di spesa. Ciò essendo, parmi che non sia il caso che il Governo ed il Parlamento vengano ultroneamente a gravare le provincie per uno scopo detto provinciale, senza che le medesime sieno consultate.

E vaglia il vero. Quanto al centesimo e mezzo che gravita sulla proprietà fondiaria rustica, io capisco che le provincie non ne abbiano d'uopo, perchè debbono realmente rimborsare agli esattori, e per essi al Governo, il contingente di imposte che non si è potuto ripartire, ossia che non si è potuto ricuperare; ma, in quanto al centesimo e mezzo che sarebbe fondo per le provincie onde rimborsare gli esattori, io non credo mai che le provincie vorranno rimborsare al Governo, sul prodotto di questo centesimo e mezzo, quelle contribuzioni afferenti all'erario sull'imposta dei fabbricati.

Capisco un rimborso laddove vi è una contribuzione di riparto, ove la somma è determinata e perciò deve entrare; ma laddove è un'imposta di quotità, io non saprei come si potrebbe porre a carico delle provincie di rimborsare quella

quota di tributo sui fabbricati che non si potesse esigere, quando deve andare in perdita a carico dello Stato, e non credo che siano le provincie che debbano sopperire a quelle quote di tributo afferenti all'erario, che non si fossero potute riscuotere dall'erario medesimo.

Solo capirei che si potesse prelevare su questo fondo di un centesimo e mezzo quella porzione di sovrimposta afferente alle provincie, e non quella afferente all'erario.

Quindi io ritengo che anche sotto questo rispetto, riguardo alle provincie, questo centesimo e mezzo che loro si vuole regalare, ma che da esse si fa pagare, perchè, in buona sostanza, sono i contribuenti che pagano, non debba essere assentito.

Io dirò schiettamente che, quando la questione venne nel seno della Commissione, io non l'aveva sufficientemente studiata, e non feci difficoltà perchè la proposta venisse accolta; ma, esaminando meglio la cosa e ricercando come il prodotto di questo centesimo e mezzo potesse essere impiegato dalle provincie, io ho dovuto convincermi che non sarà necessario per esse questo fondo; e che in ogni caso, qualora fosse necessario, spetta alle divisioni di proporre l'imposta.

Si è detto che in Sardegna, in dipendenza di una legge già votata, i fabbricati pagano questo due per cento a titolo di sussidio. Ma io osservo in primo luogo che in Sardegna fu fatto contemporaneamente l'estimo dei fondi rustici e dei fondi urbani; dico poi, in secondo luogo, che, se allora non si fosse sufficientemente badato a quello che si faceva, io non vedrei per verità che sia questa una ragione, per cui non si debba oggi cambiare la disposizione.

Del resto io mi prevarrò di quest'occasione per dire che mi sembra di tutta convenienza che lo assetto delle nostre imposte venga ordinato in modo che scompaiano tutte quelle anomalie che esistono fra un tributo e l'altro. Evidentemente questi 25 centesimi di aggiunta al principale delle contribuzioni sono una cosa vuota di senso, in quanto che l'applicazione non ne viene fatta nei termini in cui sono domandati. Dirò di più che reputo che si sia ancora nell'esecuzione trasandata una disposizione prescritta dalla legge del 1818, in quantochè non si tiene più conto soltanto del principale della contribuzione fondiaria, come base di riparto delle sovrimposte comunali e provinciali unitamente alle altre imposte dirette, ma il riparto ha luogo sul principale aumentato di questi 25 centesimi; cosicchè vi sarebbe l'aggravio di un quarto in più, rispetto alla contribuzione fondiaria nel riparto delle contribuzioni.

Io per questi motivi dichiaro che non mi sentirei disposto a votare questi due centesimi, come quelli che non hanno, allo stato di quanto si pratica dal Governo ed allo stato della legislazione che regge le provincie, nè una causa per parte di queste, nè l'effetto voluto per riguardo al paese.

FARINA P., relatore. L'onorevole deputato Di Revel, onde impugnare la disposizione concernente i due centesimi di sussidio, addusse varie ragioni.

La prima di queste consiste nel dimostrare che il Ministero non impiega questi centesimi di sussidio nelle indennità, le quali si sarebbero dovute, a termine della legge del 1818, accordare a coloro che fossero colpiti da gravi infortunii.

Io non voglio ora esaminare se veramente la legge del 1818 circoscrive così l'uso di questi centesimi che, quando un infortunio è avvenuto piuttosto alla proprietà prediale che ad altra, il Governo non possa servirsi di questi fondi per dare un'indennità a coloro che hanno sofferto l'infortunio.

A questo riguardo, io credo di poter dare una concludente risposta in poche parole, ed è la seguente.

Il caso di vedere se il Governo adopera o no i centesimi nell'uso al quale sono dalla legge destinati non mi pare che sia la circostanza della discussione del bilancio attivo, ma bensì quella dell'esame degli spogli. Egli è in quella occasione che si deve vedere se il Governo impiega o no nel modo debito le imposte dello Stato. In allora sarà il caso di esaminare tale questione, e di indagare se il Governo abbia bene o male impiegato i centesimi imposti.

Al presente noi non possiamo considerare la questione che da un lato solo, ed è questo. Non si può rinvocare in dubbio che in genere siavi il bisogno d'imporre centesimi addizionali a fine di sopperire alle gravi spese delle provincie, le quali attualmente sono sostenute, in gran parte, mercè la percezione dei centesimi che si ripartono esclusivamente sulle proprietà territoriali. Ciò posto, egli è giusto ed opportuno che questi centesimi vengano ripartiti sulla sola imposta relativa ai terreni, e non su quella cadente sulle case? Io reputo che, posta la questione in questi termini, sia agevole il risolverla, affermando che la sovrimposta deve percotere non solo i beni rurali, ma altresì i fabbricati, stando in fatto che in tal guisa si potrebbe ricavare un provento non lieve, e non meno solidamente basato di quello proveniente dall'imposta sui terreni. Ciò stando, non dubito di asserire che non si può in veruna guisa contendere la convenienza di assoggettare entrambe le imposte dianzi mentovate alla corrispondenza dei centesimi di sussidio di cui si tratta.

Se non che l'onorevole deputato Di Revel soggiunge: ma che! voi volete, non richiesti, attribuire alle provincie il prodotto di questa terra. Ciò non è giusto; aspettate che le medesime ne facciano la domanda.

Ma, Dio buono! io rispondo: se si ammettesse simile ragione, bisognerebbe dire, per identità di ragione, che per poter autorizzare a favore delle provincie la esazione di tali centesimi anche pei terreni, sarebbe mestieri che le provincie ne facessero la richiesta. Ora, se si stimò giusto nella legge del 1818, di statuire siffatta tassa, a favore delle medesime, sulla proprietà territoriale, sebbene allora non dovessero sottostare ad una quantità di spese così notevole come è quella che al presente sopportava, perchè, dico, ora non si potrà egualmente, come si fece allora, autorizzare le provincie a percepire questo centesimo e mezzo di sussidio sull'imposta delle case, come in allora furono autorizzate a percepirli sull'imposta dei beni rurali? Se era giusto allora, è giusto adesso.

E siccome le provincie non potrebbero imporre da sè, senza esservi autorizzate, io credo perciò sia ben fatto che la legge le autorizzi a percepire un'imposta della quale hanno sicuramente bisogno.

L'onorevole deputato Di Revel pretese poi che non si dovesse autorizzare la percezione di queste imposte, inquantochè effettivamente le medesime non potessero convertirsi nell'uso al quale vennero principalmente destinate dalla disposizione della legge del 1818, cioè al pagamento delle quote d'imposte inesigibili, che, per le imposte di ripartizione, le provincie devono rimborsare allo Stato. Ma qui pure l'onorevole preopinante è caduto, a mio senso, in un errore; perchè la legge del 1818 non destina questi centesimi addizionali a supplire alle quote di contribuzioni non esigibili relativamente soltanto ad una piuttosto che ad un'altra contribuzione, ma in genere a tutte le quote inesigibili di imposte di ripartizione che si debbono rimborsare dalle provincie. Infatti, non dice la legge che siano solamente destinati questi centesimi a supplire alle quote d'imposte territoriali, che erano imposte di ripartizione che doveva la provincia; ma dice, in

genere, a tutte le imposte di ripartizione dalle provincie dovute.

Ora noi sappiamo che, specialmente dopochè si è fatta una imposta di ripartizione dell'imposta delle gabelle, le provincie sono assoggettate a dover rifondere al Governo una quantità di quote che su quell'imposta sono divenute inesigibili. L'autorizzazione portata dall'articolo 5, titolo 7 della legge del 1818 è generica; autorizza cioè le provincie a valersi di questi fondi per far fronte a tutti i debiti di quote inesigibili, senza specificare solamente quelle dell'imposta territoriale; è in conseguenza evidente che, quantunque le imposte sui fabbricati siano di lor natura di quotità; tuttavia, siccome la provincia deve rimborso allo Stato per quote inesigibili di altre imposte, per le quali era od è autorizzata a servirsi del fondo di sussidio imposto sui beni rurali, così deve essere autorizzata a valersi anche dei centesimi di sussidio sulle case, per rimborsare le quote inesigibili sulle imposte di ripartizione in adesso esistenti, come era autorizzata a servirsene per quelle esistenti in allora, mentre la facoltà alle provincie di valersi di questo fondo è generale e concessa affinché con questo soddisfacciano a tutte le quote inesigibili di imposte di ripartizione in genere.

Darò lettura alla Camera delle disposizioni della legge del 1818, affinché essa possa convincersi della verità di quanto ho asserito: « L'ammontare dell'altro centesimo e mezzo di sussidio resta nella tesoreria provinciale, e serve, come pel passato, ai seguenti oggetti, cioè: 1° per rimborsare a favore degli esattori il rilevare delle contribuzioni non pagate dai padri di dodicesima prole, ecc.; 2° per supplire a quelle partite di contribuzioni che sulle basi assegnate dai vigenti regolamenti sono riconosciute veramente inesigibili, e che non deve il loro ammontare venire reimposto nell'anno successivo. »

Vede la Camera che queste disposizioni sono generiche, e si applicano non alla sola imposta territoriale, ma a tutte le imposte di ripartizione: e siccome vi sono varie imposte di ripartizione in cui si verificano quote inesigibili, così è conveniente che si formi a favore delle provincie un fondo col quale pagare tutte le medesime.

Infine io non so perchè si venga a combattere questa legge relativamente alla terraferma, mentre essa è in vigore nella Sardegna.

La ragione di parità vuole che, come questa disposizione fu applicata alla Sardegna, si applichi anche alla terraferma, altrimenti si verrebbe a creare una ingiustificabile disuguaglianza. Se la cosa si trova ingiusta, perchè non si è combattuta in massima quando si discusse la legge della Sardegna? Non è all'occasione del bilancio che si devono trattare questioni profonde di principio, ma molto più opportunamente quando si formolano le leggi organiche: in occasione del bilancio viene più naturalmente la questione di pareggiare, come vuole lo Statuto, tutti i contribuenti dello Stato.

Io credo dunque che la Camera, per le sovra esposte ragioni, non avrà difficoltà di ammettere i centesimi di sussidio dei quali si discorre.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Di Revel.

DI REVEL. Io non credo di essere caduto negli errori appostimi dall'onorevole preopinante. Ho detto che i due centesimi addizionali stabiliti dalla legge del 1818 avevano una destinazione determinata, e quanto ha letto testè l'onorevole relatore lo giustifica.

Infatti io asseriva in termini precisi che, essendo questo fondo destinato a rimborsare agli esattori le quote dei padri immuni per dodicesima prole e quelle che a termini dei re-

golamenti risultano veramente inesigibili, e per accordare delle indennità ai contribuenti, le cui proprietà furono danneggiate da incendio, grandine o inondazione, non poteva avere un'altra destinazione, se non nei tributi diretti allora esistenti. Ora di tributi diretti in quel tempo non esisteva che l'imposta fondiaria, e la personale e mobiliare che era di poca entità, perchè non giungeva in tutto lo Stato che a lire 700,000. Dunque, anche oggi questi centesimi non possono ricevere che la applicazione che loro fu data all'epoca in cui furono stabiliti.

Quanto poi al mezzo centesimo di sussidio era detto: « il quarto del prodotto di questi centesimi si farà poi passare nella nostra tesoreria generale, e forma un fondo di soccorso che ci riserviamo di ripartire in favore di quelle provincie o comuni de' nostri Stati, le quali soffrendo, per impensati accidenti, danni veramente gravissimi e straordinari, meriteranno particolari sussidi. » Ora, come si procede per riguardo al centesimo e mezzo di sussidio afferente alle provincie? In ogni anno, e non penso che la cosa abbia variato d'allora in poi, sulla proposta dell'intendente, si presenta uno stato in cui si propone il rimborso di tutta questa quota, e si contempla eziandio in esso il risarcimento di quei danni che sono toccati ai proprietari per grandine od altro. Ritenga poi la Camera, ed anche in questo non crederei vi sia stato mutamento, che il risarcimento che si dà ai danneggiati per infortunii atmosferici, non rappresenta mai per lo Stato una somma maggiore dell'ammontare delle contribuzioni che essi dovrebbero pagare allo Stato medesimo per i beni che soffersero l'infortunio: e noti ancora la Camera che non si rimborsa generalmente tutta la quota di tutti i danneggiati; poichè i grossi contribuenti sono esclusi dal rimborso per i danni che soffersero. Inoltre, e qui non so se il sistema sia variato d'allora in poi, sul mezzo centesimo di sussidio regio non si risarciva mai altro che il decimo del danno avventato, e là dove il contribuente si trovava in condizioni di fortuna che potessero discendere da queste larghezze, non si dava il sussidio. Ben deve la Camera capire che, con una somma che annualmente non rileva che a 80,000 lire incirca, non vi era mezzo di poter risarcire compiutamente tutti i danni avvenuti alle proprietà.

Io non temo che mi si possa dire che questa non sia occasione naturale per discutere la presente questione; il Governo ci domanda il 2 per cento in più sul contributo dei fabbricati nel senso di attribuirne i $\frac{5}{4}$ alle provincie, e l'altro quarto riservarselo.

Le condizioni delle provincie non sono identiche con quelle in cui si trovavano nel 1818: in allora le provincie non formavano che un ramo dell'amministrazione, non avevano modo di amministrarsi da sè, mentre in ora vi sono i Consigli provinciali e divisionali, vi è una vera rappresentanza, e non dobbiamo ultroneamente gravare queste provincie, ove esse medesime non stimino che ciò occorra.

La domanda debbe venirci dai Consigli provinciali e divisionali, ai quali non avrei nessuna difficoltà di acconsentire, per parte mia, questa sovrimposta. Conseguentemente io mantengo che non sia il caso di occuparci di questa questione perchè essa all'incontro deve venir presentata dai Consigli provinciali e divisionali.

FABINA P., relatore. Non risponderò che poche parole alle osservazioni fatte dall'onorevole preopinante.

L'onorevole deputato Di Revel ha detto che, siccome nel 1818 non esistevano altre imposte di ripartizione, che quella territoriale, il significato dell'espressione generica della legge d'allora non poteva riferirsi che all'imposta territoriale e

non ad altro. Fortunatamente, un momento dopo, egli stesso ha dovuto riconoscere che anche allora vi era un'altra imposta di ripartizione, cioè l'imposta personale; e non potendo vincere questo obbietto in massima, si limitò a dire che quell'imposta era tenue.

Ma, fosse tenue o non fosse tenue, è certo che la proposizione generica della legge, si applicava tanto all'imposta personale quanto all'imposta territoriale. Non è qui questione di sapere se fosse tenue o no, è questione di sapere se le quote inesigibili anche dell'imposta personale venivano sì o no reintegrate con quel fondo che si costituiva coi centesimi di sussidio a favore delle provincie. Ora è evidente che ciò si faceva; dunque non sta l'obbiezione che egli ha messo in campo, non sta in fatto.

Molto meno poi regge in diritto. Ognuno sa che, quando le espressioni di una legge sono generiche, esse si applicano non solo ai fatti che esistono quando la legge emana, ma anche a tutti i fatti che da leggi posteriori sono messi in identiche condizioni ai preesistenti.

La legge si applica al momento in cui viene il caso di applicarla; se allora, invece di esservi due imposte ve ne fossero quattro della natura nella legge contemplata, è evidente che la legge si applica a tutte quattro; se si avesse voluto stabilire diversamente quando si creano le imposte nuove, bisognava esprimere « che a queste nuove imposte di ripartizione non si applicheranno le disposizioni della legge preesistente, cioè la disposizione dell'articolo 5, titolo 7 della legge del 1818. »

Ma se questo non è stato detto, è evidente che le disposizioni generiche di questa legge si applicano tanto alle imposte che esistevano quando la legge emanò quanto a quelle di identica natura che sono state create posteriormente.

Interpretare la legge in un modo diverso, sarebbe un sovvertire tutti i principii relativi all'interpretazione delle leggi. Io quindi non credo occorra ulteriore discussione in proposito.

Del resto l'onorevole deputato Di Revel non vorrebbe che questa imposta si stabilisse, perchè, egli dice, le provincie non hanno reclamato che essa venisse stabilita. Se noi dovessimo andare di questo piede, non si potrebbe mai mettere un'imposizione anche nel caso che se ne sia riconosciuto il bisogno, e fino a che non si avessero dei reclami. Io credo che sia ufficio del legislatore, quando il bisogno è riconosciuto, di provvedervi in quel miglior modo e con quelle basi di giustizia che ravvisa più convenienti, perchè egli deve farsi un carico dei bisogni constatati, sia che esistano o no reclami, per far sì che siano soddisfatti piuttosto in un modo che in un altro.

Il legislatore principalmente deve avere in mira la giustizia; e questo principio di giustizia prescrive che dal momento che questi centesimi di sussidio si applicano alle contribuzioni sui beni rurali, si debbano altresì applicare alle contribuzioni sui fabbricati.

Io ripeto infine che questa massima essendo già stata adottata per la Sardegna, la Camera creerebbe una ineguaglianza nei pesi tra i contribuenti di quell'isola e quelli di terraferma, qualora mantenesse ferma per la Sardegna la disposizione della legge del 1853, e rifiutasse di applicarla nella terraferma colla legge presente.

Per conseguenza io credo che la Camera debba ammettere senza più l'imposta, di cui si tratta.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Di Revel, prendendo occasione

dalla proposta fatta dal Ministero e consentita dalla Commissione, di aumentare di due centesimi la contribuzione sui fabbricati, onde aggiungerne il prodotto al fondo di sussidio da ripartirsi per tre quarti alle provincie e per un quarto all'erario, nello scopo di accordare delle indennizzazioni ai contribuenti colpiti da disgrazie, ha fatto la storia della nostra imposta prediale. A questa io non ho nulla da contrapporre, giacchè ritengo per esatti i fatti da lui allegati; ma non posso dividere la sua opinione sull'inconveniente che risulta dall'aver conservati i 25 centesimi che hanno un uso speciale.

In verità questo sistema, considerato dal lato teorico, ha qualche inconveniente; altro non è che una legge d'imposta che stabilisce un principale, e poi vi aggiunge 25 centesimi; ma questi 25 centesimi si sono cotanto fusi col principale, che si può dire non formare che un solo tutto.

Le osservazioni dell'onorevole deputato Di Revel avrebbero molto peso, se si potesse dire che la contribuzione prediale è esagerata, e quindi se si avesse ad esaminare la convenienza di ripartire questa spesa su tutte le altre imposte.

Ma io reputo che oramai tutti consentano nell'ammettere che, se vi può essere qualche eccezione, considerata però nel complesso delle contribuzioni prediali, sia molto tenue, e, quando si rifletta che in terraferma il tributo prediale, esclusi i fabbricati, supera di poco i 10 milioni, compresi i 25 centesimi di aggiunta, si riconoscerà che questa è di tutte le imposte l'ultima che dovrebbe essere scemata.

Passando poi al caso attuale, l'onorevole conte di Revel ha fatto un appunto al Ministero di aver in certo modo violata la disposizione dell'articolo 5, titolo 7 dell'editto del 1818, che stabilisce il Codice fondamentale delle contribuzioni e che stabilisce che il fondo ricavato da questo mezzo centesimo non impiegato, al fine dell'anno resti in deposito per servire nell'anno successivo.

Questa è una disposizione formale di legge a cui il Ministero non poteva derogare, ogni qualvolta egli non si potesse fondare sopra un'altra disposizione di legge.

Ma prego l'onorevole deputato Di Revel e la Camera di ricordare che fu votata dal Parlamento una legge nel 1853 sulla contabilità generale, la quale porta che qualunque spesa che figuri in bilancio, la quale non sia impegnata al 31 gennaio, deve cadere in economia.

Questa disposizione generale si applica a tutte le spese, anche a quelle aventi una destinazione speciale. Io credo che l'accennato articolo della legge del marzo 1853 ha modificato l'articolo 7 dell'editto 1818. Per dir vero, secondo lo spirito della legge sulla contabilità centrale, non si può tenere disponibile una somma in bilancio, se non v'è una spesa da eseguirsi, od un creditore dello Stato. Ora, quando ai 31 dicembre non avete ancora ripartiti i sussidi, non averandosi le due condizioni testè accennate, dovette, a mente della legge sulla contabilità centrale, farli scomparire dai residui. Ciò posto, la Camera ben iscorge che io ho interpretata la legge in un senso contrario all'arbitrio ministeriale, sebbene ad un ministro debba tornare grato il potere disporre di copiose somme a fine di potere largheggiare nel concedere sussidi. Io penso quindi che, allorquando un ministro si spoglia di un arbitrio, non gli si possa muovere appunti.

Ciò premesso, esaminerò ora la disposizione speciale, colla quale si propone di estendere ai fabbricati l'imposta gravitante sui beni rurali.

A questo proposito osserverò che il Ministero fu a ciò mosso non dal desiderio di accrescere il bilancio attivo della

tenue somma di 20 mila lire, ma bensì da un principio di giustizia.

L'onorevole deputato Di Revel, il quale poc'anzi prese ad esame alcune disposizioni dell'anzidetta legge, nel determinare la destinazione di questi fondi, al paragrafo 2 dell'articolo 3, ha letto quanto segue :

« Per accordare delle indennizzazioni ai contribuenti le di cui proprietà furono danneggiate dalla grandine, da incendi o da inondazioni. »

Vede dunque che i fabbricati partecipano al sussidio quanto le proprietà rurali; che anzi, in pratica, d'ordinario la massima parte di questo fondo è impiegata a sussidiare i poveri contribuenti danneggiati dagli incendi. La Camera potrà farsene capace gettando gli occhi sul quadro che venne pubblicato dietro deliberazioni della Commissione del bilancio, quadro che è unito alla relazione sul bilancio passivo delle finanze di quest'anno, di cui era relatore l'onorevole Monticelli. In questo quadro vedrà che i quattro quinti dei sussidi conceduti dal Governo, lo furono ad individui danneggiati da incendi. Ora, se i fabbricati partecipano a questo fondo di sussidio in una proporzione maggiore di quello che vi partecipano le proprietà rurali, perchè dovranno essere immuni, mentre le altre pagano? E difatti non era intenzione del legislatore il restringere alle proprietà rurali questi centesimi, mentre nell'antica legislazione i fabbricati erano supposti contribuire all'imposta, ed invero si ripartiva sui fabbricati anche l'imposta prediale, e quando si faceva questo riparto, si faceva non solo pel principale, ma anche pei due centesimi di sussidio. Mi pare adunque che noi non facciamo che applicare nel nuovo nostro sistema, nel quale si è separata l'imposta sui fabbricati dall'imposta prediale, il principio di cui si trova il germe nella legge del 1818. Quindi io ripeto che qui non è un caso di finanza, ma bensì di giustizia, epperò noi lo applichiamo in certo modo, direi fittizio, anche alle provincie ed alle divisioni.

Io ammetto che queste debbano essere libere di votare o no una spesa; ammetto che possano chiedere questa o quell'altra imposta; ma non consento che possano nel riparto delle imposte allontanarsi dai principii di giustizia. Evidentemente se domani una divisione o una provincia vi proponesse di stabilire un'imposta la quale colpisse una classe unica di contribuenti, il Parlamento non gliene accorderebbe certamente la facoltà.

Quando il Parlamento riconosce giusto che i proprietari di case, i quali partecipano al sussidio, concorrano nel fondo che si versa nelle casse dello Stato, che è destinato ai sussidi medesimi, la legge ha l'obbligo d'imporre anche alle divisioni ed alle provincie quest'atto di giustizia. Se è giusto per lo Stato, non può non esserlo per le divisioni e per le provincie. Non si può più quindi lasciare questa questione all'arbitrio delle divisioni e delle provincie.

Con ciò ho fiducia di avere risposto ai principali appunti fatti dall'onorevole Di Revel. Per purgarmi però della taccia di voler profittare troppo largamente di questo fondo, debbo dichiarare alla Camera che, appunto dacchè ho visto sopravanzare ogni anno una somma assai cospicua, e che credetti di dover applicare il principio di eliminare dai residui le somme spese, ho date istruzioni a ciò si largheggi maggiormente: e giudico che quest'anno rimarrà ben poco, poichè negli ultimi stati si superavano di già le 40 mila lire: onde posso presumere che quanto sarà riscosso si distribuirà. Io consento coll'onorevole Di Revel essere nello spirito della legge che, quanto si riscote dai contribuenti onde impiegarlo in sussidi, si abbia a distribuire in sussidi ai contribuenti me-

desimi. Perciò, senza impegnarmi a spendere fino all'ultimo centesimo, perchè il danaro bisogna anche spenderlo bene, posso assicurare la Camera che il Ministero farà sì che nel corso dell'anno finanziario questo fondo venga distribuito tutto ai contribuenti che avranno, a mente dell'articolo da me letto, sofferto dei danni o per inondazione o per grandine o per incendio.

DI REVEL. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pernati.

PERNATI. Dopo le parole del signor ministro, aggiungerò solamente un'osservazione semplicissima, ed è che, se i Consigli provinciali e divisionali non hanno emesso voti a questo riguardo, cioè per l'aumento del fondo di sussidio, il motivo ne è che essi non vi hanno nulla da fare. Il pagamento di questo fondo non è spesa che essi deliberino o cui debbano far fronte con imposte da loro votate, che figurino nel bilancio divisionale o provinciale; i Consigli non vi hanno nulla da fare, non hanno che il mandato di vedere se la ripartizione, che l'intendente ne fa come rappresentante del Governo, è eseguita secondo i principii stabiliti dalla legge.

Si potrebbe in massima discutere se convenga piuttosto imporre una somma a titolo di rimborso di quote inesigibili, anzichè eliminare quelle quote dai ruoli; ma questa questione dovrebbe trattarsi altrove, non qui; perchè ora, come ha già dimostrato l'onorevole presidente del Consiglio, non si tratta che di applicare esattamente il disposto della legge del 1818, la cui applicazione era venuta in un'assurda condizione. Infatti la legge per l'imposta dei fabbricati in Sardegna vuole che si paghino, oltre il principale, due centesimi addizionali pel fondo di sussidio, ciò che non ha luogo pei fabbricati di terraferma. Vi era dunque una discrepanza veramente inconcepibile tra l'imposta dei fabbricati in Sardegna e quella dei fabbricati di terraferma. Questa discrepanza bisognava toglierla, perchè veramente ripugnava al buon senso il vedere che un'imposta introdotta da pochi anni, avesse una base in Sardegna ed un'altra in terraferma.

Veniva poi un'altra questione sull'applicazione del fondo di sussidio, che per forza della legge esistente è destinato a far fronte alle disgrazie ed alle quote inesigibili, tanto pei beni rurali che pei fabbricati. Era egli giusto che i proprietari dei fondi rurali sovvenissero da soli anche alle suddette occorrenze pei fabbricati?

Una volta la cosa camminava regolarmente, poichè v'era un'imposta sola che colpiva i fondi rurali ed in parte anche i fabbricati. Ma ora che l'imposta sui fabbricati prese un'esistenza separata, non si potrebbe a meno di stabilire che i contribuenti pei fabbricati paghino essi stessi i centesimi destinati al rimborso delle quote inesigibili sui fabbricati ed alle disgrazie per cui i proprietari dei medesimi hanno, secondo la legge, diritto ad un qualche abbonamento. Rimane quindi giustificata anche da questo lato l'estensione all'imposta dei fabbricati dei due centesimi di sussidio.

DI REVEL. Ho ottenuto il mio scopo principale nella dichiarazione fatta dal signor ministro delle finanze, che d'ora in poi la somma che si domanda ai contribuenti per risarcire quelli tra loro che furono danneggiati per accidenti atmosferici od altri simili, sarà, per quanto sia possibile, impiegata nell'uso per cui veniva domandata. Del resto relativamente alla porzione di quest'imposta che sarà attribuita alle provincie, cioè al prodotto del centesimo e mezzo, faccio osservare che non sarà il caso che questa somma venga a servire per rimborsare all'esattore le quote inesigibili del tributo sui fabbricati, poichè nel bilancio passivo del Ministero delle finanze è stanziata una somma di 100,000 lire per rimborsare

agli esattori le quote inesigibili dei tributi di quotità; e siccome il tributo sulle case non è un tributo di ripartizione, ma di quotità, così il rimborso delle quote inesigibili su questa imposta non dovrà cadere a peso del fondo di sussidio provinciale, ma bensì a carico dello Stato, per la porzione afferente a questo, e per quella afferente alle provincie a carico delle provincie.

Del resto, io prendo atto della dichiarazione fatta dall'onorevole signor relatore della Commissione, che egli insiste a questo riguardo, specialmente per la ragione della parità di trattamento colla Sardegna.

PRESIDENTE. Non essendovi opposizione, metto ai voti la categoria 8.

(La Camera approva.)

(La Camera approva successivamente, senza discussione e nelle somme acconsentite dalla Commissione, le seguenti categorie 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.)

Categoria 17. *Diritti di emolumento*, lire 1,000,000.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Per amore dell'esattezza io vorrei proporre alcune modificazioni alle cifre delle principali imposte da percepirsi dall'amministrazione delle contribuzioni e dal demanio.

La Commissione ha ammesso tutte le cifre preventive del Ministero, salvo quelle della carta bollata, in ordine alla quale propone un aumento di un milione e duecentomila lire, stabilendo così la categoria a lire 7,200,000.

Io desidererei che questa percezione fosse realizzata, ma non ne posso avere fondate speranze.

Quest'anno, quantunque non si conoscano ancoragli ultimi prodotti della Sardegna, tuttavia si può stabilire in modo assai esatto il prodotto relativo alla carta bollata, nella quale era compreso pur quello delle tasse sulle società a cinque milioni e mezzo. Non è da sperarsi che in un anno si verifichi un aumento di due milioni. Certamente l'entrata sarà maggiore ma non in quella proporzione; io quindi crederei opportuno di ridurre di un milione la proposta della Commissione e di portare la cifra della carta bollata a lire 6,200,000; se vi sarà un certo movimento commerciale, questa cifra si potrà probabilmente raggiungere.

Vi sarebbe dunque un milione di meno: ma da un altro lato, il prodotto dell'insinuazione che è stato calcolato nel 1855 in nove milioni e mezzo, ha dato lire 700,000 di più del presunto, cioè lire 10,200,000. Quindi si potrebbe portare questo prodotto a lire 10,400,000 con un aumento di lire 400,000.

L'emolumento è stato approssimativamente calcolato dal Ministero in un milione, non essendosi potuto apprezzare, quando si fece il bilancio, gli effetti della nuova legge su questa materia, perchè essa andò solo in vigore il 1° aprile; ma i risultati accertati per l'anno scorso danno un prodotto di lire 1,300,000; epperò, non apparendovi probabilità che vi sia una grande diminuzione, proporrei che questo prodotto sia portato a lire 1,200,000, facendo così un aumento di lire 200,000.

Finalmente i diritti di successione, calcolati in lire 4,800,000, si possono portare a lire 5,200,000, stantechè in quest'anno, quantunque la legge non abbia prodotto il suo effetto che nell'ultimo semestre, poichè la tassa andò in vigore il primo dell'anno, e non si pagò, comè tutti sanno, che sei mesi dopo l'apertura della successione; epperò si può dire che l'aumento non si è verificato che negli ultimi sei mesi dell'anno.

Per conseguenza, io proporrei di diminuire di un milione la carta bollata, e di aumentare di lire 400 mila l'insinua-

zione, di lire 200 mila i diritti di emolumento, e di lire 400 mila i diritti di successione. Così in complesso, la cifra proposta dalla Commissione non sarebbe variata.

PRESIDENTE. Il deputato Farina ha la parola.

FARINA P., relatore. Io non faccio opposizione alla proposta del signor ministro, poichè si tratta di valutazioni che non cangiano in nulla il risultato definitivo; però, onde giustificare le estimazioni fatte dalla Commissione relativamente alla carta bollata, io credo di dover dare lettura alla Camera del prospetto pubblicato dal ministro delle finanze nella gazzetta ufficiale del 25 scorso gennaio. Risulta da questo che il provento della carta bollata nel dicembre 1855, in confronto del prodotto nel dicembre 1854, fu maggiore di circa 150 mila lire, che darebbe un prodotto maggiore annuale di un milione e 800 mila lire. Ora la Commissione non ha aumentato questo prodotto che di un milione e 200 mila lire: si aggiunga a ciò anche la categoria successiva che anticamente era compresa colla carta bollata e valutata a 6 milioni, non si avrebbe in totale che un aumento di un milione e cinquecento mila lire; mentre, stando alle risultanze del prospetto pubblicato nella gazzetta del 25 gennaio, se ne dovrebbe avere un milione e 800 mila lire.

Vede dunque la Camera che la Commissione non mancava di fondamento nel calcolare un aumento di un milione e 500 mila lire, mentre aveva dati sufficienti per calcolarne un milione e 800 mila lire.

Che il provento della carta bollata non sia poi stato abbastanza forte in quest'anno, ciò non deve recar meraviglia, perchè tutti sanno che la nuova tariffa non andò in vigore che in epoca assai avanzata dell'esercizio; e che, siccome vi era un aumento nei diritti della carta bollata, tutti coloro che avevano a far contratti od altri affari, se era possibile, procuravano di anticiparli per risparmiare una spesa maggiore sulla carta bollata medesima.

Ho detto questo unicamente per giustificare le cifre poste avanti dalla Commissione. Del resto non mi oppongo che si adotti la valutazione fatta dal presidente del Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria 16, *Insinuazione*, la quale viene portata a lire 10,400,000.

(La Camera approva, e sono indi ammesse le seguenti:)

Categoria 17. *Diritti di emolumento*, lire 1,200,000.

Categoria 18. *Diritti d'ipoteche*, lire 500,000.

Categoria 19. *Diritti di successione*, lire 5,200,000.

Categoria 20. *Carta bollata*, lire 6,200,000.

Categoria 21. *Tassa sulle società e sulle assicurazioni marittime*, lire 500,000.

Categoria 22. *Carta filigranata per le carte e tarocchi*, lire 100,000.

Categoria 23. *Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di manomorta*, lire 910,000.

Categoria 24. *Diritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia*, lire 500,000.

Categoria 25. *Diritti marittimi*, lire 116,000.

Categoria 26. *Proventi dell'istruzione pubblica*, lire 450,000.

Categoria 27. *Diritti di visita alle spezierie ed altre officine di pubblica sanità*, lire 72,000.

Categoria 28. *Multe e pene pecuniarie*, lire 400,000.

Redditi diversi. — Categoria 29. *Rendite demaniali*, lire 2,800,000.

Categoria 30. *Miniere e cave*, lire 95,675 50.

Categoria 31. *Libretti degli operai e delle persone di servizio*, lire 3000.

Categoria 52. *Depositi per le cause di revisione*; proposta e mantenuta in lire 28,000.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Il Ministero, nel presentare il bilancio del 1856, aveva ommesso di presentare uno speciale articolo per i proventi dell'ufficio delle privative e dei marchi, quantunque già dall'epoca in cui fu istituito l'ufficio questo provento sia incassato e notato sopra speciale categoria.

La Commissione del bilancio riparò a quest'errore, e, come era naturale, la portò come ultima categoria. Ma in questo modo si troverebbe annoverato fra i proventi la di cui riscossione è affidata alla direzione generale del Tesoro, mentre invece questo provento è amministrato e riscosso dalla direzione delle contribuzioni dirette. Sono gli agenti demaniali, i ricevitori demaniali di Torino e Genova, e gli insinuatori negli altri capoluoghi, che riscuotono questa tassa. Perciò io proporrei di portarla qui nel capitolo dei redditi diversi, istituendo una categoria 52 bis, intitolata, come è in fine, *Provento dell'ufficio delle privative e dei marchi* in lire 31,030. Così, in luogo che ora si trova al numero 62, sarebbe la 52 bis.

FABINA P., relatore. La Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare la proposta del signor ministro, tanto più che questa categoria fu messa sotto la direzione generale del Tesoro per pura inavvertenza, poichè se ne voleva fare una categoria a parte.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta del signor ministro.

(È approvata.)

Ora metto ai voti la categoria 52.

(È approvata.)

Categoria 53. *Lotto*, presunta dal Ministero e dalla Commissione in lire 6,000,000.

DI REVEL. Io ricordo sempre come all'epoca della riunione del primo Parlamento, come ministro delle finanze, venissi qui aggredito dalla opposizione intorno alla conservazione del giuoco del lotto. Allora io mi difesi col dire che non si poteva di botto sopprimere un provento non ispregevole per le finanze, e come ci fossero disposizioni di leggi intese a scemmare poco per volta i banchi, onde arrivare poi alla soppressione totale. Quindi, ogniquale volta mi viene sotto gli occhi questa categoria, la memoria mi richiama a quelle discussioni, e mi fa un certo senso il vedere come quanto venne allora così vivamente combattuto, sia stato poi totalmente abbandonato, e lasciato in pace. E si noti che la differenza era allora molto grande, poichè nel 1848 il lotto non dava di prodotto lordo che lire 2,850,000, e di netto lire 1,253,000; mentre, per la passione di questo giuoco sempre crescente, nel 1855 il prodotto lordo arrivò a lire 6,500,000. Io dico schietto che, nel vedere una somma così rilevante, e che in gran parte è il frutto di danari male acquistati, io lamento grandemente che il Governo non metta ripiego a un male che va così progredendo.

Convengo perfettamente che non si può sopprimere d'un tratto il giuoco del lotto con una disposizione radicale e completa, ma vorrei che il Governo si occupasse dei mezzi di andarlo via via temperando, anzichè lasciarlo ingrandire.

Una disposizione esisteva sin dal 1838, la quale prescriveva che si sopprimessero tutti i banchi i quali non dessero un prodotto lordo di 10,000 lire: non dubito che essa ebbe, ed ha tuttora pieno effetto, ma vorrei che queste soppressioni andassero progressivamente aumentando.

Inoltre bramerei che, anche come rimedio alla piaga, si diminuisse l'incentivo al giuoco col rendere meno facili le vincite, e coll'aumentare il *minimum* delle poste.

Da informazioni attinte all'amministrazione mi risulta che il giuoco del lotto profitta al Governo in proporzione del 32 58 per cento sugli *ambi* che si pagano 270 volte la posta; del 53 18 per cento sui *terni* che si pagano 3500 volte, dell'88 circa per cento sui *quaterni* che si pagano 60,000 volte la posta. Io desidererei che fossero diminuite le proporzioni del guadagno in quelle sorti che maggiormente allettano le classi meno agiate, e così si togliesse l'adescamento al giuoco; poichè noi vediamo che, sopra un prodotto nel 1855 di 6,547,000 lire che furono giuocate, non si fecero vincite che per lire 2,851,000.

Se pertanto si volesse lasciare progredire un'immoralità reale e positiva quando il Governo, il Parlamento e tutti i corpi dello Stato cercano in ogni modo d'insegnare e far praticare la moralità nel paese, dico schietto che questa non è cosa che possa fare onore alle nostre discussioni. Chiamo l'attenzione del signor ministro delle finanze su questo grave punto, e credo che, procedendo gradatamente, si giungerà a diminuire grandemente l'incentivo al giuoco, e che il denaro che è così sprecato troverà un'altra via da fruttar meglio, e pel possessore e pel Governo stesso; imperocchè dalla moralità maggiore e dal denaro altrimenti ed in modo utile impiegato ritrarrà esso maggiore vantaggio. Quindi senza fare proposta speciale a questo riguardo, insisto come ho insistito negli anni scorsi perchè il Ministero voglia portare la sua attenzione su questo, e procurare di giungere gradatamente alla guarigione di una piaga, che, invece di diminuire, viene progressivamente ad aumentare in modo tanto straordinario.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Lamento quanto possa lamentare l'onorevole deputato Di Revel gl'inconvenienti che tengono dietro all'istituzione del lotto; ed in verità ho più volte pensato al mezzo di rimediarmi; ma dico schiettamente che credo non esservi a ciò che un solo rimedio, ed è quello di sopprimerla. Io non penso che la graduale diminuzione dei banchi possa giovar molto; infatti la diminuzione dei banchi operatasi sopra scala abbastanza larga, come appare dai dati pubblicati in seguito della relazione del bilancio attivo, non ha scemato l'ammontare delle somme giuocate, anzi vediamo che queste sono cresciute, mentre il numero dei banchi è diminuito.

La sola conseguenza di questa diminuzione sarebbe di accrescere il profitto dei ricevitori, i quali, lo sa la Camera, riscuotono un aggio proporzionale alle somme da essi incassate: si potrebbe modificare forse la proporzione delle somme che si pagano ai vincitori, giacchè vi è già pel Governo un guadagno enorme; quando a un giuoco il banchiere ha il 32, il 55, l'80 per cento, gode di un lucro elevatissimo, ma di questo non essendo il caso di occuparci, non posso a meno che ripetere che il solo rimedio efficace sarebbe quello di sopprimere questo giuoco.

Se non erro, debbo già avere dichiarato alla Camera, in altra circostanza in cui si parlava di riduzioni d'imposte, che se mai (quello che non so) io sia chiamato in quella fortunata contingenza a consigliare la Corona, e di parlare al Parlamento a nome del Governo, la prima imposta di cui io avrei proposta la soppressione sarebbe appunto quella del lotto; e questa dichiarazione già fatta, la ripeto in ora. Quindi io credo di aver preso quel solo impegno che sia ragionevole di assumere nelle attuali finanziarie condizioni.

Io prego la Camera a volersi persuadere che sarà il più bel giorno della mia vita quello in cui, per avventura, fossi chiamato a proporvi la soppressione di questa imposta, che è la sola che io vegga aumentarsi con un vero rincrescimento.

FABINA P., relatore. Io non farò altro che una semplice

osservazione onde ristabilire l'eccitamento nei termini in cui l'ha fatto la Commissione. Relativamente al lotto, esiste già una legge; ora, se si può giustamente desiderare la diminuzione, anzi la cessazione intera di questo giuoco, è però sempre necessario che ciò si faccia per legge; che questa legge emani dal Parlamento e non sia una semplice disposizione ministeriale; la quale, per quanto buona ed ottima, avrebbe il torto di essere una misura illegale, con cui si verrebbe a distruggere una legge preesistente.

La Commissione avendo nella relazione raccomandato al Ministero di studiare questa materia, e di proporre una legge al Parlamento, crede di avere adempiuto al suo dovere e di avere fatto un eccitamento più conforme alla legalità, che non quello che con ottime intenzioni venne messo avanti dall'onorevole conte di Revel.

DI REVEL. Io non so se le mie parole sono state francesi, ma non ho sicuramente proposto al Ministero di far di sua propria autorità quello che si dovrebbe eseguire per legge. Non sono uso veramente a proporre di questa sorta di misure. Io ho solo richiamata l'attenzione del Ministero sul mezzo di arrivare a questa soppressione; ho citato una legge con cui era stata aperta questa via; ho ammesso che si era compiuto quanto da quella legge era prescritto, ed ho espresso il desiderio che un'altra venisse ad estendere questa salutare disposizione.

Del resto m'incresce di vedere che l'onorevole ministro non abbia intenzione di far alcunchè per restringere il giuoco del lotto; perchè, se noi rimandiamo la cosa all'epoca in cui il nostro attivo superi il passivo in modo che ci permetta di sopprimere di sbalzo due milioni di rendita, io temo che l'adempimento dei nostri voti non sia prossimo. Quindi mantengo che vi sia un sicuro mezzo di diminuire l'incentivo al giuoco, coll'aumento della posta; poichè ritenga la Camera che, prima delle disposizioni del 1838, la posta poteva essere di 50 centesimi, e fu portata ad una lira; il che cagionò effettivamente per qualche tempo una diminuzione sensibile.

Si potrebbe ora portare la posta da lire una a lire due, onde renderla meno accessibile alla classe meno agiata.

Io credo del pari che si potrebbero andar via sopprimendo i banchi di minor prodotto in quei siti ove ve ne esiste un solo, sicchè, tolta la possibilità di giuocare, si abolisce il giuoco medesimo.

Quanto poi alle città in cui vi esistono più banchi del lotto, io sicuramente non dirò che se ne sopprima uno o due o tre, perchè capisco che, quando ne sopprimiate uno o due, se ne rimangono altrettanti, quelli che vogliono giuocare andranno ai banchi che esistono ancora; ma anche a questo riguardo si potrebbe, nelle città ove esistono più banchi, andarli via riducendo, diminuendo ad un tempo la quota d'aggio, che si corrisponde ai ricevitori, in modo che stia più in relazione coi prodotti medesimi.

Ripeto che non cesserò di insistere a questo riguardo, perchè mi ricordo come io mi trovassi in certo modo imbarazzato a respingere la proposta soppressiva che allora mi si faceva.

Io ritengo per conseguenza che vi sia modo di poter giungere alla graduata soppressione del lotto senza aspettarne la soppressione totale in un'epoca che è impossibile prevedere quando giungerà.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la categoria 35.

(La Camera approva.)

(Indi si approvano, senza discussione, le categorie 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40.)

Ministero dell'interno. — Redditi diversi. — Categoria 41.

Telegrafi elettrici, proposta dal Ministero e mantenuta dalla Commissione in lire 300,000.

FABINA P., relatore. Io pregherei il Ministero di voler fare attenzione all'eccitamento fatto dalla Commissione del bilancio relativamente all'introito di questa categoria ed a quello della categoria precedente.

Finora questi introiti furono percepiti in forza di decreti reali; ma pare conveniente che i medesimi vengano percepiti in forza di legge; tanto più che l'ammontare di essi è in relazione con altre disposizioni sancite per legge, come è quella dell'indennità accordata ai testimoni nelle cause criminali per le loro trasferte: dimodochè, cambiandosi il prezzo dei posti di terza classe, l'indennità che si accorderebbe ai testimoni non corrisponderebbe più al prezzo che essi sarebbero obbligati a sborsare per trasferirsi nei luoghi nei quali devono recarsi per essere esaminati.

Io ho indicato questa circostanza, a mo' d'esempio. Essa dimostra sempre più la convenienza che le tariffe vengano approvate e modificate per legge.

Quanto poi ai telegrafi elettrici, la Commissione inoltre ha creduto di muovere un eccitamento per far in modo che la tassa per la trasmissione dei dispacci venga diminuita, sia perchè questo sarebbe di non lieve comodo e vantaggio per particolari e pel commercio, sia perchè recherebbe un aumento d'introito pello Stato.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Le osservazioni fatte dalla Commissione intorno alle categorie 40 e 41 sono fondate.

Se le nostre strade ferrate fossero compiute, se avessimo già riuniti tutti gli elementi che l'esperienza deve somministrare onde poter stabilire una tariffa definitiva, sarebbe il caso di applicare immediatamente il suddetto principio. Io credo che siamo vicini a quest'epoca. L'esperienza acquistata in cinque anni ci debbe somministrare lumi bastevoli per potere addivenire ad una tariffa definitiva. A tale proposito però io son d'avviso essere conveniente, quando si tratterà di stabilirla, che il Parlamento fissi le basi e lasci una certa latitudine alle amministrazioni, acciò, occorrendo, possano modificarla in un dato limite.

Quanto ai telegrafi elettrici, siamo nella stessa condizione, salvochè abbiamo minore esperienza che non per le strade ferrate. Relativamente a queste, anche innanzi che si ponessero in esercizio, si poteva avere un certo criterio istituendo confronti col costo dei mezzi ordinari di trasporto; laddove per le trasmissioni elettriche non si può stabilire simile comparazione.

Nulladimeno, a tale riguardo, noi andiamo acquistando esperienza, e son lieto di poter dire che questa conferma la massima messa avanti dal signor relatore, secondo la quale si reputa conveniente di scemare gradatamente le tariffe. Il Ministero è già entrato in questa via, riducendo molte tariffe interne nell'anno scorso, e concludendo ora coi Governi di Francia, di Spagna, di Svizzera, del Belgio e della Toscana una convenzione, in virtù della quale si opererà una grande diminuzione nelle tariffe internazionali.

Noi procederemo ancora in questa via delle riduzioni; ma però vi sarà un limite; giacchè, se queste si spingessero oltre, in modo che le trasmissioni di cui si tratta, senza sostituirsi assolutamente alle corrispondenze postali, entrassero però eccessivamente nelle abitudini giornaliere, vi sarebbe tal cumulo di dispacci, che non andrebbero più presto dei dispacci portati dalle strade ferrate, come accade in questo momento spesse volte tra Londra e Parigi, dove, salvo i dispacci governativi, gli altri rimangono sovente tante ore nell'ufficio ad

aspettare il loro turno, che altrettante non impiegherebbero forse ad arrivare alla loro destinazione per mezzo delle strade ferrate.

Vi è quindi un certo limite che l'esperienza sola potrà stabilire; il fatto però nel quale consentiamo tutti è che ancora bisogna procedere nella via delle riduzioni. Conseguentemente, dietro quella operata nella tariffa internazionale se ne introdurrà un'altra analoga nella tariffa interna, ed allora le tasse saranno (certamente rispetto alle tasse postali elevate) tali da poter essere sopportate da tutti coloro che hanno veramente a spedire un affare di qualche momento, pel quale si richiede l'invio di un dispaccio telegrafico.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la categoria 41.

(È approvata.)

(Sono approvate le categorie seguenti:)

Categoria 42. *Proventi delle carceri di pena*, lire 622,117 11.

Categoria 43. *Diritti fissi per decreti d'autorizzazione, di rinnovamento d'autorizzazione o di modificazione. d'esercizio delle vetture pubbliche*, lire 6000.

Ministero dell'istruzione pubblica. — Redditi diversi. — Categoria 44. *Proventi della scuola veterinaria*, lire 40,000.

Amministrazione centrale delle zecche. — Imposte. — Categoria 45. *Marchio*, lire 129,000.

Redditi diversi. — Categoria 46. *Stampa delle medaglie*, lire 1400.

Categoria 47. *Tolleranze sulla monetazione*, lire 5400.

Categoria 48. *Proventi eventuali*, lire 100.

Rimborsi e proventi d'ordine. — Categoria 49. *Diritti per le spese di monetazione*, lire 90,000.

Direzione generale del Tesoro. — Imposte. — Categoria 50. *Ritenuta e sovratassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni*, lire 900,000.

Redditi diversi. — Categoria 51. *Diritti sopra i contratti e proventi di cancelleria*, lire 12,000.

Categoria 52. *Proventi di cedole e di azioni industriali di proprietà dello Stato*, lire 5852 50.

Categoria 53. *Proventi di oggetti fuori servizio ed altri diversi del Ministero*, lire 300,000.

Categoria 54. *Casuali*, lire 50,000.

Rimborsi e proventi d'ordine. — Categoria 55. *Proventi delle segreterie dei magistrati e dei tribunali di prima cognizione e di commercio*, presunta dal Ministero in lire 75,000, ed aumentata dalla Commissione di lire 1000.

FARINA P., relatore. Oltre a quanto è detto nella relazione per giustificare l'aumento di lire 1000, proposto a questa categoria, avvi ancora un'altra osservazione, della quale fu fatto cenno, a dir vero, in seno della Commissione del bilancio quando si discusse quello di grazia e giustizia. Il relatore del bilancio attivo non essendosi allora trovato presente, non se ne fece carico in questa relazione.

L'osservazione fattasi allora in seno della Commissione nasceva dalla circostanza che alla tabella portata nel bilancio attivo, a pagina 72, si trova ancora registrato il canone pagato dal segretario del Consolato di Torino in lire 2000. Come tutti sanno, questo Consolato è stato soppresso, e venne invece stabilito un tribunale di commercio che, per l'importanza e pel numero degli affari, non la cede sicuramente a quello di Genova. Ora, mentre al segretario del tribunale di commercio di Genova è imposto il canone di 10,500 lire, nulla si imporrebbe a quello di Torino.

Credo pertanto dover chiamare l'attenzione del ministro su questo argomento, affinché veda se non fosse il caso di im-

porre anche al segretario del tribunale di commercio di Torino un canone, e se ne faccia carico nel futuro bilancio.

Come già dissi, di questa cosa si era discusso in seno alla Commissione, quando si discusse il bilancio di grazia e giustizia; ma non venne avvertita in occasione del bilancio attivo, tuttavia, essendomi stata rammentata da un membro della Commissione stessa, ho creduto doverne trattenere la Camera, e farne espresso eccitamento al Ministero.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Se la memoria non mi tradisce, il signor guardasigilli ha assunto l'impegno di presentare a questo riguardo un progetto di legge, perchè lo stato attuale veramente è molto anormale: si versano le somme, e poi si distribuiscono, fino a un certo punto, arbitrariamente, e, quando non si è distribuito tutto, il ministro delle finanze porta il residuo in economia, come ha fatto pel fondo di sussidio. Per conseguenza io credo opportuno che si stabiliscano per legge le norme per la distribuzione di queste somme; e certamente il signor guardasigilli si farà carico delle fatte osservazioni nel redigere questo progetto.

PRESIDENTE. Metto ai voti la categoria 55.

(La Camera approva.)

(Sono approvate senza discussione le categorie 56, 57, 58, 59, 60 e 61.)

Leggo ora gli articoli del progetto di legge:

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie, presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1856, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. A cominciare dal 1856, l'imposta sui fabbricati nelle provincie di terraferma sarà, come nell'isola di Sardegna, soggetta ai due centesimi di sussidio. »

(È approvato.)

« Art. 3. I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira. »

(È approvato.)

« Art. 4. Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita. »

(È approvato.)

L'articolo 5 ed ultimo rimane sospeso secondo le prese intelligenze.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Domanderò la parola per pregare la Commissione del bilancio di volermi favorire uno schiarimento.

Dopo la deposizione del bilancio, io ebbi l'onore di presentare alla Camera un articolo addizionale, col quale veniva chiesta alla Camera la facoltà di vendere le azioni di strade ferrate di proprietà delle finanze per mezzo di private trattative.

Io non veggo che ne sia fatto cenno in questa relazione, come non credo che se ne sia parlato in quella presentata dall'onorevole conte di Revel.

DI REVEL. Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. In verità mi pare che non abbia relazione coll'argomento in questo trattato. Se per avventura la Commissione crede di doverne fare oggetto di una relazione speciale, il Ministero non ha difficoltà, ma tuttavia è una questione la quale potrebbe avere opportuna sede nel bilancio attivo.

Se queste azioni non figurano nel bilancio di quest'anno, esse però furono iscritte nel bilancio attivo degli anni scorsi; quindi è questione di bilancio attivo. Quando verrà la discussione, io dirò i motivi che hanno determinato il Governo a questa proposta; se la Camera non le troverà fondate non approverà la proposta; ma intanto io desidererei che pur venisse sciolta o in modo affermativo, o in modo negativo; quindi io prego la Commissione del bilancio a dirmi quale sia la sua intenzione a questo proposito.

DI REVEL. La disposizione cui accenna il signor ministro delle finanze non era punto contemplata nella legge intitolata: *Esercizio provvisorio dei bilanci*. Essa fa parte di una altra relazione della quale io non sono stato incaricato, e per conseguenza non saprei ora dire in che occasione sia stata presentata.

Il relatore della Commissione saprà forse egli indicare meglio la cosa.

FARINA P., relatore. Questa materia venne contemplata in una legge a parte, la quale non venne demandata all'esame della Commissione del bilancio; il relatore quindi non credette di doversene far carico, e nemmeno la Commissione.

Io non so poi se siasi, per questa proposta, nominata una Commissione.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Intanto non vi è la Commissione.

FARINA P., relatore. Al relatore del bilancio attivo non venne trasmessa la proposta, che quando la stampa della relazione del bilancio attivo era già fatta. Egli non ebbe più tempo nè di convocare la Commissione del bilancio, nè di

sottoporle questa proposizione. Se la Camera crede di demandarla alla Commissione del bilancio, la Commissione se ne occuperà e riferirà al più presto possibile.

Voci. Sì, alla Commissione del bilancio!

PROGETTI DI LEGGE: RIORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE SUPERIORE DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA; AVANZAMENTO DEI SOTTOTENENTI DI FANTERIA E CAVALLERIA.

LANZA, ministro dell'istruzione pubblica. Ho l'onore di presentare alla Camera il progetto di legge sul riordinamento dell'amministrazione superiore dell'istruzione pubblica, già approvato dal Senato. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 563.)

DURANDO, ministro della guerra e marina. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge già approvato dal Senato intorno all'avanzamento dei sottotenenti di fanteria e cavalleria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 659.)

PRESIDENTE. La Camera dà atto ai signori ministri dell'istruzione pubblica e della guerra della presentazione dei detti progetti di legge.

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del bilancio attivo pel 1856.